

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 16 MARZO 2021

L'anno 2021, il giorno 16 marzo, alle ore 18,00, presso la sede dell'Associazione Culturale Multietnica La Kasbah ONLUS, sita in Via Bengasi n.1 - 87100, si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli da 1 a 30 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale modificato ed integrato, al fine di adeguarlo alle disposizioni dettate dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la Sig.ra Emanuela Cerminara e propone a segretario della seduta l'associato Christian Tucci.

La Presidente, dopo aver constatato e dato atto che:

- L'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.16 dello statuto dell'associazione mediante avviso di convocazione del 10/10/2020 ed inviato a tutti gli associati in data 02/03/2021 a mezzo raccomandata
- che ai sensi degli artt. 16 e 17 del vigente statuto dell'Associazione, le modifiche al medesimo statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria e che ai sensi dell'art. 101, comma 2, del DLgs. 117/2017, le modifiche dello statuto degli enti non profit alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore possono essere adottate con le modalità e le maggioranze dell'Assemblea ordinaria;
- che sono presenti in proprio numero 7 associati su un totale di numero 7 degli attuali associati della Associazione, così come risultante dalla sottoscrizione del presente verbale;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che pertanto ai sensi dell'artt.16 e 20 dello Statuto sociale l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno e, quindi, comunica all'assemblea che dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) se l'Associazione intende continuare a svolgere le attività sociali acquisendo la qualifica di Ente del Terzo settore, beneficiando in tal modo di tutta la normativa di agevolazione riservata agli enti del Terzo settore, è necessario procedere all'adeguamento dello Statuto sociale alla nuova disciplina inderogabile contenuta nella riforma del Terzo settore.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione delle modifiche statutarie da adottare.

A tal fine dà lettura all'Assemblea dei nuovi articoli dello Statuto sociale che è necessario adottare per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e che si intende offrire all'esame dell'Assemblea e ne illustra il relativo contenuto; dà poi lettura dei nuovi articoli di Statuto che pur non essendo necessari per l'acquisto della qualifica di Ente del Terzo settore, si ritiene comunque opportuno inserire nello Statuto sociale. Il Presidente ricorda che per la valida deliberazione degli adeguamenti necessari e di quelli facoltativi è necessario il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi ordinari previsti dal Codice civile, visto che lo Statuto vigente della nostra Associazione nulla dispone al riguardo.

Il Presidente precisa che il quorum costitutivo è stato comunque già rispettato visto che nell'odierna Assemblea sono intervenuti numero 7 associati su un totale di numero 7 associati dell'Associazione.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e condividendone le considerazioni e le proposte, all'unanimità dei voti

DELIBERA

di approvare le modifiche dello Statuto sociale comportanti sia l'adeguamento necessario che quello facoltativo, e quindi di adottare complessivamente il nuovo testo di Statuto sociale così come proposto dal Presidente all'Assemblea.

Il Presidente infine deposita ai sensi ed agli effetti di legge il nuovo testo di Statuto sociale, che, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 20,00.

Si da atto che come disposto ex. art 82 D.lgs 117/2017 tale atto è esente sia da imposta di bollo (co.5) che imposta di registro (co.3).

EMANUELA CERMINARA

EMILIA COREA

CHRISTIAN TUCCI

ASEF FAZLI

AKE EDOH AFELIKE

FRANCO CIRINO

ROBERTA CERMINARA

ATTO DI DEPOSITO
IN PUBBLICO REGISTRO
del 17/02/2021
al n° 420 della Serie 3
Imposta versata € ESENTE



STATUTO

Art.1 - Costituzione

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata "Associazione Culturale Multietnica La Kasbah ETS" i cui relativi effetti decorreranno dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice e che alla stessa data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli ETS.

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Culturale Multietnica La Kasbah" anche l'espressione "Ente del terzo settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art.2 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale stabilite nel successivo art.5.

Pertanto, l'Associazione prevede espressamente:

1. di non svolgere attività diverse di quelle di cui all'oggetto a meno che le stesse risultino secondarie e strumentali rispetto le attività di interesse generale per come disposto dall'art.6 del D.lgs. n.117/2017;
2. di non distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
3. l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
5. la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
6. l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente di Terzo settore" o dell'acronimo "ETS". Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 Sede e durata

L'Associazione ha sede a Cosenza, in Via Bengasi n.1 ed avrà durata illimitata.

L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed estero.

Art.4 – Democraticità e non discriminazione

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. Essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

Art. 5 - Attività

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di solidarietà sociale, di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili esclusivamente nei confronti di persone

svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari e di emarginazione sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per come richiamate all'art.5 comma 1, del D.lgs. n.117/2017, lettere

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e prestazioni sanitarie

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11/08/1914 n.125 e successive modificazioni

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

In particolare, l'Associazione intende svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- Fornire assistenza ai migranti per la tutela e la realizzazione dei loro diritti in generale e, in particolare, nel campo lavorativo, familiare, sanitario, per quanto riguarda le pratiche di regolarizzazione e di riconoscimento del diritto di asilo, nella forma della consulenza e dell'assistenza con il patrocinio di legali e consulenti;
- Favorire lo scambio interculturale tra soggetti provenienti da diversi contesti socio-culturali volto a favorire l'integrazione tra italiani ed immigrati ed evitare fenomeni di esclusione sociale;

- Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e intolleranza nei confronti dei migranti e dei rifugiati;
- Sostenere, accogliere e tutelare migranti, rifugiati, richiedenti asilo e profughi di guerra al fine di favorire il loro inserimento all'interno della società di approdo anche attraverso il ricorso a beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
- Offrire servizi di mediazione culturale e interpretariato finalizzati alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, nell'interesse generale della comunità;
- Promuovere iniziative di contrasto ai sistemi di coercizione e sfruttamento delle persone adulte e dei minori soggetti ad abuso sessuale e sfruttamento lavorativo, in particolare delle donne immigrate vittime di tratta;
- Promuovere politiche di genere in collaborazione con le istituzioni territoriali locali ed internazionali;
- Organizzare corsi di formazione professionali e/o di orientamento, seminari, incontri pubblici;
- Ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato anche attraverso l'auto-costruzione e l'auto-recupero, nonché ricorrendo a forme di accoglienza in famiglia e social housing;
- Organizzare e favorire ogni utile iniziativa di carattere artistico e culturale in grado di affrontare particolare disagio sociali derivanti da particolari situazioni di svantaggio in ragione di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari oltre che di promozione e tutela dei diritti civili;
- Promuovere l'organizzazione di manifestazioni culturali nel campo cinematografico e/o audiovisivo, in Italia e all'estero, finalizzati alla promozione di opere cinematografiche e audiovisive e dei talenti, nazionali ed internazionali, nonché alla crescita economica, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali
- Promuovere attività rieducative e di inserimento lavorativo nei confronti di soggetti che versano in particolari situazioni di svantaggio, di prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, al contrasto della povertà educativa;
- Ideare e gestire progetti di cooperazione internazionale finalizzati al sostegno dei Paesi Terzi che versano in gravi situazioni di povertà, sfruttamento, regimi dittatoriali e violazioni dei diritti umani.

L'associazione non potrà compiere altre attività diverse da quelle sopra indicate, a meno che le stesse non siano secondarie e comunque strumentali rispetto alle attività di interesse generale per come definito dall'art.6 del D.lgs. n.117/2017 tra cui le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni o altre garanzie, compiere operazioni di natura commerciale e prestazioni di servizi. L'Associazione potrà porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività di interesse generale, ivi comprese a titolo esemplificativo la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Potrà, altresì, accedere ad eventuali finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali. Le modalità per il raggiungimento dello scopo sociale sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di qualsiasi natura ritenuti necessari ed utili alla realizzazione dello scopo sociale.

Art.6 – Quota sociale

L'assemblea provvede a stabilire la quota associativa a carico dei soci.

La quota associativa:

- è annuale;
- non è frazionabile;
- non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, non possiedono diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali

Art.7 - Associati

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, gli enti e le persone giuridiche che dichiarino di condividere e di accettare le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. Il numero dei soci è illimitato. I soci sono divisi nelle seguenti categorie:

1. Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, firmatari dell'atto costitutivo;
2. Soci Onorari: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
3. Soci Ordinari: tutti gli altri soci, che hanno presentato domanda di adesione e ne hanno ottenuto l'accettazione.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo limitato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

I soggetti che intendono fare parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato entro 60 giorni. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'iscrizione decorre dal giorno in cui la domanda è accolta.

La quota associativa è disposta per anno solare, e viene stabilita annualmente dall'organo di amministrazione, è dovuta per intero qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.

La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 2 (due) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per non aver osservato le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto sociale, i deliberati dell'Assemblea dei soci, o del Consiglio Direttivo, e per aver in qualunque modo danneggiato moralmente o materialmente l'associazione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. I soci espulsi dal Consiglio Direttivo non hanno più alcun diritto relativamente all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Art.8 -- Diritto di voto

Ogni associato purché iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per

l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. Ciascun associato ha un voto.

Art. 9 – Informazioni e diritto di esaminare i libri sociali

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di controllo e presso la sede legale dell'Associazione, ovvero presso la sede in cui gli stessi sono conservati entro 60 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire mediante consultazione diretta degli stessi presso la sede legale dell'associazione, ovvero presso la sede in cui gli stessi sono conservati.

Art.10 - Patrimonio

Fanno parte del patrimonio, oltre quello iniziale costituito dalla totalità dei conferimenti degli associati in sede di costituzione, anche:

- contributi ed elargizioni degli aderenti (es. quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- eventuali contributi straordinari che il Consiglio Direttivo riterrà di dover richiedere ai soci per far fronte ad esigenze non previste;
- contributi dei privati;
- contributi di enti pubblici e privati;
- attività marginali di carattere commerciale;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- proventi derivanti da proprie iniziative;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- la raccolta di fondi effettuata in conformità alla legge e ai regolamenti;
- ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'Assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.

L'associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'Assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Art.11- Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'organo amministrativo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Al ricorrere delle condizioni di legge e di regolamento, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa

Entro il 30/04 di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione e la successiva deposizione dello stesso presso il RUNTS entro il 30/06.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

Art.12 – Organi dell'associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- l'Organo di controllo

Art.13 - Assemblea dei soci

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna), mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta indirizzata a ciascun associato, oltre all'affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'organo amministrativo dovrà pure convocare l'Assemblea quando risulti esserci la domanda di almeno il 10% degli associati regolarmente iscritti nel relativo libro sociale.

L'assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla propria sede.

L'Assemblea, inoltre, potrà essere convocata ogni volta ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno i due terzi dei componenti.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, in regola con la quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'intervento dell'associato in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Art.14 – Competenza dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.15 - Presidenza e verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e in mancanza di ambedue l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, ove lo ritenga necessario, due scrutatori.

Il Presidente ha il compito di constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea e del diritto di intervenire.

Delle riunioni assembleari deve redigersi **processo** verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori se nominati, e che sarà trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee a cura dell'organo amministrativo

Art.16 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza dei voti degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio del successivo art.22 occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.17 - Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri che vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. In caso di dimissioni, revoca da parte dell'Assemblea, o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione di cui chiederà la convalida all'Assemblea nella prima riunione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà eleggere nel suo seno un Vicepresidente ed un Segretario, determinandone i poteri.

Art.18 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque si riunisce ogni anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare della quota associativa annuale.

La convocazione del Consiglio dovrà essere fatta dal Presidente almeno 8 giorni prima dell'adunanza anche con avviso telefonico; nel caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata due giorni prima e con il consenso e la presenza di tutti i consiglieri anche lo stesso giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto il relativo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione.

Ai componenti il Consiglio Direttivo non è dovuto alcun compenso per la carica rivestita. Agli stessi è, però, dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art.19 - Compiti e poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art.4 del D lgs. n.117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

Esso procede anche all'eventuale nomina di direttori di settore, segretario amministrativo e altri collaboratori/dipendenti, determinandone competenze e retribuzioni; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati, nomina procuratori, conferisce incarichi professionali, predispone il bilancio preventivo e consuntivo.

Art.20 - Rappresentanza dell'associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza o inadempimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente; la firma di quest'ultimo costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art.21– Organo di controllo e revisione legale dei conti

Nei casi in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo, questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117.

In caso di superamento dei limiti di legge per la nomina del revisore legale, l'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.22 – Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.23 – Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere tra soci e tra questi e l'associazione e con amministratori, in dipendenza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, delle delibere, del regolamento e da qualsiasi altro atto sociale, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo d'accordo.

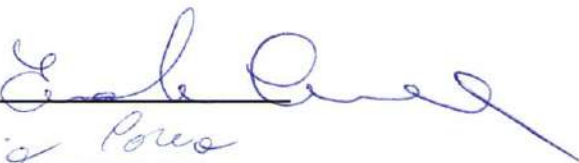
Il collegio arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

Il suo lodo è inappellabile.

Art.24 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

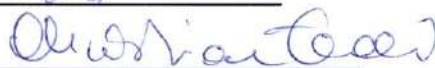
EMANUELA CERMINARA



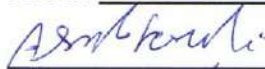
EMILIA COREA



CHRISTIAN TUCCI



ASEF FAZLI



AKE EDOH AFELIKE



FRANCO CIRINO



ROBERTA CERMINARA

